



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sigg.ri:

dr. Antonio Pietro M. LAMORGESE - Presidente

dr. Antonio SCARPA - Consigliere di Cassazione - Rel.

dr. Stefano OLIVA - Consigliere Cassazione

dr. Cecilia ALTAVISTA - Consigliere di Stato

dr. Ing. Monica PASCA - Esperto

**GIUDICI**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa in sede di appello, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2023 al numero 34, vertente

**TRA**

**AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI FRAZIONE ROVER-CARBONARE (C.F. 00346950223)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Iob, domiciliata in Roma, Via Velletri n. 35, presso lo studio dell'avv. Claudia Federico, e con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**SF ENERGY S.R.L. (C.F. 02696620216)** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio

Todarello, Giovanni Corbyons, Federico Novelli, domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma, Via Cicerone n. 44, e con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

**APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALI**

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F. 00337460224)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Bernardi, Viviana Biasetti e Andrea Manzi, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Alberico II n. 33 e con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

**APPELLATA**

**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (C.F. 00390090215)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, Cristina Bernardi, Jutta Segna e Luca Graziani, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Po n. 22 e con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

**APPELLATA**

**OGGETTO: APPELLO** avverso la sentenza n. 36/2023 emessa dal TRAP di Venezia, in data 05/01/2023, nel giudizio n. R.G. 1459/2019.

**CONCLUSIONI**

Le parti all'udienza del 12 giugno 2024 hanno concluso come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello.

**Fatti di causa**

La Amministrazione Separata Usi Civici Frazione Rover-Carbonare ha proposto appello avverso la sentenza n. 36/2023 del 5 gennaio 2023 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di

Venezia.

Si sono costituite le appellate Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e S.F. Energy s.r.l., la quale ultima ha altresì proposto appello incidentale.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Venezia è stato adito in riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale ordinario di Rovereto. Il T.R.A.P. Venezia, pronunciando sulle domande proposte dalla Amministrazione Separata Usi Civici Frazione Rover-Carbonare nei confronti della S.F. Energy s.r.l., a seguito della chiamata in causa per ordine del giudice della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di nullità dei provvedimenti di concessione della centrale idroelettrica di San Floriano d'Egna rilasciati dalla Provincia di Bolzano in favore della S.F. Energy s.r.l. ed ha respinto ogni altra pretesa dell'attrice.

L'A.S.U.C. Frazione Rover-Carbonare aveva dedotto di essere proprietaria di terreni siti in Anterivo, abusivamente occupati sin dagli anni Cinquanta dalla centrale idroelettrica di San Floriano d'Egna, da ultimo gestita dalla S.F. Energy s.r.l., ed aveva perciò richiesto la rimozione di tali opere, il rilascio dell'area ed il risarcimento dei danni, nonché l'accertamento dell'estinzione di una servitù inutilizzata da oltre venti anni. Il T.R.A.P. Venezia ha affermato la validità della chiamata in causa *iussu iudicis* e l'ammissibilità della estensione delle domande con riguardo alla Provincia Autonoma di Trento e alla Provincia Autonoma di Bolzano, nonché la sussistenza della legittimazione passiva della S.F. Energy s.r.l., ed ha quindi

rilevato che la centrale idroelettrica di San Floriano d'Egna era stata oggetto di concessione sin dal 1952 (dal 2010 con subentro della S.F. Energy s.r.l., alla quale era stata da ultimo nel 2015 rilasciata nuova concessione). La sentenza impugnata ha poi affermato che l'impianto di grande derivazione ad uso idroelettrico di San Floriano d'Egna, in forza dell'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 794 (come da ultimo sostituito dall'articolo 11-quater, comma 1, lettera a), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12) alla scadenza della precedente concessione (30 dicembre 2010) era passato in proprietà delle province autonome di Trento e di Bolzano ed era quindi stato concesso in uso alla S.F. Energy s.r.l., come peraltro confermato nel disciplinare del 6 dicembre 2017.

Il T.R.A.P. Venezia ha inoltre osservato che i terreni oggetto di causa sono gravati da uso civico e su di essi sono insediate opere, quale la centrale idroelettrica di San Floriano d'Egna, di proprietà del demanio provinciale, essendo i due diritti destinati a coesistere, senza che sia perciò configurabile una occupazione abusiva da parte della concessionaria S.F. Energy s.r.l. È stata pure negata nella sentenza di primo grado la prescrizione per non uso della servitù di scarica costituita a Cavalese il 25 ottobre 1957 ed intavolata nel 1958, osservando che tale servitù contemplasse altresì l'utilità del deposito del materiale di scavo estratto dalla condotta forzata delle acque del bacino di invaso Stramentizzo e che tale materiale risulta ancora presente in loco.

Tutte le parti hanno presentato memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni.

### **Motivi della decisione**

1.-L'atto di appello dell'A.S.U.C. Frazione Rover-Carbonare si sviluppa in cento pagine e si articola in dieci paragrafi, suddivisi a loro volta in sottoparagrafi, sollecitando modifiche nella ricostruzione delle vicende di causa, denunciando violazioni di norme di diritto, omesse pronunce ed ultrapetizioni, nonché ponendo questioni di giurisdizione.

2.- A fronte delle eccezioni delle appellate, l'atto di impugnazione, nonostante la sua complessa struttura redazionale, contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte nella sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Venezia.

3.- Va esaminata per ordine logico dapprima la questione di giurisdizione. L'appello dell'A.S.U.C. Frazione Rover-Carbonare alle pagine 31 e seguenti deduce che le contestazioni delle controparti circa la proprietà dell'area spettano alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. Di seguito, in particolare con il terzo motivo, l'appellante principale rivendica la proprietà dei beni oggetto di causa, accusa la sentenza impugnata di aver confuso fra la natura di demanio civico degli stessi e la loro appartenenza, invece, al demanio provinciale, invoca la declaratoria della insistenza di diritti di uso civico e denuncia il difetto di giurisdizione del T.R.A.P., sussistendo la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della l. n. 1766 del 1927. Il sesto motivo critica poi la declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal

T.R.A.P. Venezia sulla domanda di nullità dei provvedimenti di concessione della centrale idroelettrica di San Floriano d'Egna rilasciati dalla Provincia di Bolzano in favore della S.F. Energy s.r.l.

3.1. Alla stregua delle censure appena riassunte, non può dirsi formato il giudicato sulla giurisdizione del T.R.A.P.

L'A.S.U.C. Frazione Rover-Carbonare aveva adito il Tribunale ordinario di Rovereto sull'assunto di essere proprietaria di terreni siti in Anterivo, abusivamente occupati sin dagli anni Cinquanta dalla centrale idroelettrica di San Floriano d'Egna, da ultimo gestita dalla S.F. Energy s.r.l., ed aveva perciò richiesto la rimozione di tali opere, il rilascio dell'area ed il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Rovereto ha ravvisato la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, giudice specializzato per le cause che involgono questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che, comunque, incidono pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Venezia, adito in riassunzione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di nullità dei provvedimenti di concessione della centrale idroelettrica di San Floriano d'Egna, dovendosi far valere dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati. Il T.R.A.P. Venezia ha poi sostenuto che i terreni oggetto di causa sono gravati da uso civico e su di essi sono insediate opere, quale la centrale idroelettrica di San Floriano d'Egna,

di proprietà del demanio provinciale, essendo i due diritti destinati a coesistere, senza che sia perciò configurabile una occupazione abusiva da parte della concessionaria S.F. Energy s.r.l.

Con l'atto di gravame, l'A.S.U.C. Frazione Rover-Carbonare investe ora questo giudice di appello di doglianze di eccesso di potere giurisdizionale perpetrato dal T.R.A.P., per avere la sentenza di primo grado definito questioni concernenti l'esistenza, la natura e l'estensione del vantato diritto di proprietà demaniale di uso civico.

Con riguardo a questi punti, l'appello è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata affronta, invero, profili attinenti ai «domini collettivi» ed al «riordinamento degli usi civici», disciplinati dalla legge n. 1766 del 1927, dal relativo regolamento attuativo (regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332) e, da ultimo, dalla legge n. 168 del 2017, che ha inteso fortemente valorizzare la proprietà collettiva e gli usi civici, secondo molteplici e diversi modelli di godimento dei beni fondiari da parte dei membri di una comunità, cui è assegnata la titolarità dei diritti di uso civico sia *in re propria* (demanio civico) sia *in re aliena* (gravanti sulla proprietà privata), per il tramite di enti esponenziali di diritto privato, riservando a tali beni un regime di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione.

Ciò che il T.R.A.P. Venezia è giunto ad affermare è la necessità di una coesistenza fra il diritto della collettività locale allo sfruttamento silvo-pastorale e alla conseguente conforme destinazione delle aree in contesa e l'interesse pubblico alla produzione di energia elettrica, realizzato mediante l'insediamento - ritenuto di limitata estensione - della centrale di San

Floriano d'Egna.

L'effettivo oggetto del giudizio, desumibile in modo inequivocabile dal tenore della stessa sentenza di primo grado, non è quindi ristretto al diritto relativo alla derivazione di acqua pubblica, o alla occupazione di fondi in conseguenza dell'esecuzione opere idrauliche di derivazione e utilizzazione delle acque, o, infine, al risarcimento dei danni dipendenti dalle opere eseguite dalla pubblica amministrazione, toccando, piuttosto, il tema della connessione tra l'impianto di grande derivazione ad uso idroelettrico di San Floriano d'Egna ed il concreto esercizio del diritto di uso civico spettante all'A.S.U.C. Frazione Rover-Carbonare.

La controversia investe, pertanto, il profilo della natura, dell'esistenza e dell'estensione di tale diritto di uso civico, da accertare preliminarmente e decidere con efficacia di giudicato in quanto antecedente logico-giuridico della domanda di rilascio, essendo la questione della demanialità civica sollevata dal preteso titolare e contestata dalle convenute, e spetta quindi alla competenza giurisdizionale del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (cfr. Cass. Sez. Unite n. 12311 del 1992; n. 19472 del 2014; n. 33012 del 2018; n. 8252 del 2023).

Le domande dell'A.S.U.C. Frazione Rover-Carbonare trovano, invero, tutte fondamento nel diritto di proprietà del compendio e per darvi risposta la sentenza del T.R.A.P. Venezia ha espressamente proceduto ad una preliminare delibazione sulla qualità giuridica del terreno e sull'esistenza o meno di un diritto di uso civico, il che era sufficiente ad attrarre la controversia nell'ambito riservato alla giurisdizione commissariale.

4. L'accoglimento dell'appello principale sotto il profilo del difetto di giurisdizione di questo Tribunale e l'indicazione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici quale giudice che si ritiene munito di giurisdizione determinano l'assorbimento dei restanti motivi dell'appello dell'A.S.U.C. Frazione Rover-Carbonare, nonché dell'appello incidentale proposto dalla S.F. Energy s.r.l. per ribadire la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l'esame della questione di giurisdizione pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito, salva soltanto la verifica della instaurazione di un contraddittorio effettivo.

In ragione della complessità delle vicende di causa e della novità di alcune delle questioni di diritto dirimenti, possono compensarsi per intero fra le parti le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo dell'appello dell'A.S.U.C. Frazione Rover-Carbonare, dichiara assorbiti i restanti motivi dell'appello principale, nonché l'appello incidentale proposto dalla S.F. Energy s.r.l., dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice munito di giurisdizione il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, dinanzi al quale rimette le parti per la riassunzione del giudizio; compensa per intero fra le parti le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024.

Il Giudice Estensore

Antonio Scarpa

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

